

Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2018, n. 38-6589

**Approvazione, per l'anno 2018, dei criteri e delle modalita' di selezione di progetti da finanziare con fondi di cui all'art. 21 del Regolamento regionale 6 dicembre 2004, n.15/R in attuazione del Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731 del 13.3.2007) e del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (DPCM 27.10.2016). Spesa regionale di euro 1.260.000,00. Integrazione della DGR 3.11.2014 n.37-524.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

l'introduzione della direttiva quadro acque (direttiva 2000/60/CE) nel sistema legislativo italiano ha rinnovato il quadro pianificatorio regionale rappresentato dal Piano di tutela delle acque (PTA), approvato con D.C.R. 117-10731 del 13 marzo 2007 e redatto ai sensi della previgente normativa. Con il d.lgs 152/2006, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015 n. 221, il PTA ha assunto il ruolo di piano di settore che dettaglia a scala regionale i contenuti del piano di gestione distrettuale; il "Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021" – PdG Po-2015, redatto in attuazione della Direttiva 2000/60/CE (direttiva acque) ed approvato con DPCM 27 ottobre 2016, contiene le strategie più recenti in materia di acque relative al territorio del distretto idrografico padano, in cui il Piemonte è inserito.

Richiamato che:

nel PdG Po-2015 vengono riportati, tra l'altro, gli elenchi dei corpi idrici superficiali e sotterranei piemontesi soggetti ad obiettivo ambientale, il loro stato di qualità e le pressioni significative che li interessano, le misure necessarie al raggiungimento del buono stato ecologico e chimico e quelle volte ad impedirne il deterioramento, in attuazione delle disposizioni europee e nazionali; il programma di misure del PdG Po-2015 è organizzato per macro categorie di derivazione europea denominate Key Type of Measures (KTM, misure chiave), ognuna composta dall'insieme degli interventi che concorrono alla risoluzione di una particolare criticità; il PdG Po-2015 evidenzia che in Piemonte il reticolo idrografico è soggetto a pressioni significative riconducibili ai comparti civile, agricolo e idromorfologico che determinano il mancato raggiungimento del buono stato ecologico richiesto dalla normativa per circa il 45% dei corpi idrici fluviali e per 5 degli 8 laghi naturali significativi, classificati tutti in stato sufficiente; per quanto riguarda i fiumi, il 31% dei corpi idrici fluviali risulta in classe di stato ecologico sufficiente, mentre il 13% è classificato in stato ecologico scarso o cattivo; in base all'analisi delle pressioni condotta in occasione della stesura del PdG Po-2015, l'alterazione delle caratteristiche morfologiche dei corsi d'acqua, che è significativa per circa il 64 % dei corpi idrici fluviali monitorati, è emersa tra le criticità di maggior rilievo per il reticolo naturale piemontese, i cui corpi idrici presentano una diffusa artificializzazione delle sponde e dell'alveo, opere trasversali, riduzione della fascia boscata perifluviale; nel programma di misure del PdG Po-2015 sono pertanto inserite misure di riqualificazione morfologica riconducibili al miglioramento della vegetazione ed al ripristino della naturalità dell'alveo, nel rispetto delle concomitanti esigenze di riduzione del rischio idraulico per abitati ed infrastrutture.

Richiamato, inoltre, che:

in attuazione dell'art. 21 del Regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R recante 'Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)' che prevede la destinazione di una quota non inferiore al cinque per

cento dell'introito dei proventi relativi all'uso dell'acqua pubblica al finanziamento delle attività regionali di attuazione del Piano di tutela delle acque;

il ddl 286 del 22 dicembre 2017 relativo al “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020” iscrive per tale finalità risorse nell’ambito della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del mare”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”; pertanto l’efficacia della DGR è condizionata dall’approvazione della legge regionale del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

la destinazione d’uso dei fondi è indirizzata esplicitamente alla realizzazione di interventi sul territorio regionale.

Dato atto che:

la riqualificazione degli aspetti morfologici dei corpi idrici fluviali e lacuali, introdotta a livello europeo dalla direttiva quadro acque, ha lo scopo di contribuire al miglioramento degli elementi di qualità biologici e influisce in tal modo sull’esito della classificazione delle acque, potendo risultare quindi significativa nel determinare un incremento di qualità verso il raggiungimento dell’obiettivo previsto dalla norma europea e recepito nel PdG Po-2015;

la riqualificazione delle zone perifluviali e perilacuali ha inoltre effetti positivi su molteplici ambiti contribuendo non soltanto al miglioramento della qualità delle acque ma anche ad aumentare la biodiversità e a ridurre il rischio idraulico, obiettivi afferenti ad altre politiche in materia di ambiente che si avvantaggiano di un ecosistema naturale maggiormente equilibrato;

le azioni di riqualificazione fluviale e lacuale si inseriscono tra gli strumenti di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici raccomandati dalla Commissione europea (Comunicazione 155/2013: Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa);

in occasione della redazione del Piano di gestione del Po, le criticità di natura morfologica sono state affrontate attraverso il concorso di misure afferenti a quattro macrocategorie che insieme concorrono al ripristino della naturalità di alveo e sponde e alla ricarica delle falde, nello specifico la KTM 5 “Miglioramento della continuità longitudinale”, la KTM 6 “Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale”, la KTM 18 “Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi delle specie esotiche invasive e malattie introdotte”, la KTM 23 “Misure per la ritenzione naturale delle acque”.

Dato atto, inoltre, che:

la gestione delle acque, in applicazione del principio di sussidiarietà, deve essere condivisa tra i diversi livelli di governo del territorio e coinvolgere in particolare gli Enti locali, presso i quali risiedono le competenze in merito alla gestione del territorio, nel rispetto delle disposizioni definite dalle pianificazioni sovraordinate;

l’artificializzazione dell’alveo e delle sponde e la compromissione della copertura vegetale lungo le rive si rinvergono sui corpi idrici di ogni tipologia e dimensione localizzati in modo diffuso sul territorio regionale, sia in ambito montano che di pianura;

gli Enti locali possono realizzare proposte progettuali conformi al contenuto dei loro piani e programmi, anche localizzate nelle aree perifluviali e perilacuali del loro territorio, sia demaniali che di proprietà o private, se disponibili le opportune forme di assenso;

le competenze degli Enti gestori di aree Naturali protette e dei siti della rete Natura 2000 li rende altresì soggetti idonei nell’individuare le esigenze di riqualificazione dei corpi idrici ed assumere un ruolo progettuale propositivo, tenuto conto della natura degli interventi e della loro multifunzionalità.

Ritenuto, pertanto, opportuno:

destinare alle finalità di cui all'articolo 21 del regolamento regionale 15/R del 2004, la somma di euro 1.260.000,00, su quota parte delle risorse iscritte con il ddl 286 del 22 dicembre 2017 relativo al "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020" nell'ambito della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del mare", Programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche", per la realizzazione di interventi di riqualificazione/rinaturazione della fascia perifluviale e per il recupero dei corpi idrici regionali soggetti ad obiettivo ambientale come definiti nel PdG Po-2015 che risultino coerenti con le finalità di attuazione del PTA specificate dal medesimo regolamento; pertanto l'efficacia della DGR è condizionata dall'approvazione della legge regionale del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

individuare quali beneficiari del finanziamento gli Enti locali (Comuni in forma singola o associata, Province e Città Metropolitana) e gli Enti gestori delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000, in quanto soggetti che concorrono con la Regione ad operare per il recupero della qualità ecosistemica dei corpi idrici;

stabilire che sono esclusi gli Enti di governo di Ambito Territoriale Ottimale (EgATO), in quanto già beneficiari di specifici fondi per interventi in materia di riqualificazione delle acque;

indicare, quali criteri generali di priorità per la selezione dei progetti da ammettere al finanziamento, i seguenti elencati in ordine decrescente di importanza:

- Grado di coerenza del Progetto di intervento con gli obiettivi di qualità e le misure di intervento riportate nel PTA e nel PdG Po 2015– Massimo punti 40;
- Qualità, livello di efficacia ed approfondimento del progetto – Massimo punti 35;
- Grado di compartecipazione alle finalità del bando – Massimo punti 30;
- Grado di coerenza del Progetto di intervento con gli obiettivi di altri piani e programmi di valenza ambientale (multifunzionalità) – Massimo punti 20;

prevedere che le suddette priorità siano declinate attraverso la ponderazione di criteri puntuali, quali il fatto che gli interventi:

- trovino origine in atti già condivisi ed approvati relativi alla tutela delle acque o presenti nei processi di governance, quali i Contratti di fiume e di lago;
- interessino i corpi idrici in stato 'sufficiente', dove questa tipologia di interventi può più facilmente esplicare i suoi effetti e la sua efficacia nel progresso verso l'obiettivo del buono stato;
- valichino i limiti amministrativi comunali e siano proposti dagli Enti in forma associata;
- presentino un maggior livello di dettaglio progettuale, con maggiori possibilità di essere cantierati in tempi brevi in quanto in possesso degli atti di assenso necessari alla esecuzione delle opere, nonché in grado di assicurare durata e manutenibilità nel tempo;
- siano contraddistinti da adeguato grado di condivisione con la cittadinanza, valutando positivamente intese o accordi vincolanti, stipulati a sensi di legge con portatori di interesse, associazioni, con attori locali pubblici o privati, i quali abbiano rilevanza per l'attuazione degli interventi ed il loro mantenimento nel tempo;
- siano coerenti e trasversali agli obiettivi di più politiche ambientali e dimostrino aspetti multifunzionali e sinergici;
- siano accompagnati da un cofinanziamento dell'Amministrazione richiedente, purché con fondi già iscritti a bilancio della medesima, ivi inclusi quelli provenienti da altri programmi già in atto;

approvare, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento regionale 6 dicembre 20104, n. 15/R, il documento "Indirizzi per la selezione dei progetti", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, al fine di definire gli interventi e le spese ammissibili al finanziamento, l'importo massimo del contributo regionale, i criteri da applicare nella valutazione dei progetti ed i relativi punteggi massimi, il punteggio minimo che il progetto deve conseguire per essere ammissibile al finanziamento, le modalità di erogazione delle somme finanziate e di svolgimento del procedimento amministrativo;

demandare alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Settore regionale Tutela delle acque, competente nell'attuazione del PTA, la gestione della procedura di selezione dei progetti ed assegnazione del finanziamento ai beneficiari attraverso l'approvazione e la pubblicazione di un bando che, sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato "Indirizzi per la selezione dei progetti", specifichi le condizioni di partecipazione e la tipologia di interventi ammissibili, applicando i criteri di valutazione degli stessi;

istituire, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, un'apposita Commissione, che si esprima sull'ammissibilità dei progetti presentati e ne valuti le caratteristiche sulla base dei criteri predetti al fine di giungere alla stesura di una graduatoria dei beneficiari ammessi al finanziamento, demandando al Direttore della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio la nomina dei relativi componenti e stabilendo che detta Commissione sia composta da un numero idoneo di tecnici esperti ed integrata da un componente senza diritto di voto appartenente alla Direzione stessa, in ottemperanza al Piano di prevenzione della corruzione approvato dalla D.G.R. n. 1-6311 del 28 dicembre 2017;

prevedere che le condizioni di dettaglio per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, oltre agli oneri specifici del beneficiario, siano precisati nel provvedimento di assegnazione del finanziamento;

individuare quale responsabile del procedimento amministrativo il dirigente del Settore Tutela delle acque e di stabilire che, ad integrazione dell'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2014, n. 37-524, il termine per la conclusione del procedimento, ai sensi del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 14/2014, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo amministrativo, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, è fissato in giorni 180 dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di finanziamento fissato nel relativo bando.

Tutto ciò premesso e considerato;

visto Regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R recante: "*Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)*";

visto il d.lgs n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

vista la legge regionale n. 23/2008 "*Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*";

vista la legge regionale n. 14/2014 "*Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione*" e s.m.i.;

vista la legge regionale n. 7/2001 "*Ordinamento contabile della Regione Piemonte*" limitatamente agli articoli che non sono in contrasto con il decreto legislativo 118/2011;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42*";

vista la legge regionale n. 24/2017 "*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie*";

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2014, n. 37-524 Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente. Sostituzione della Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2013, n. 37-6956 (Aggiornamento ed integrazione alla Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2010, n. 9-492). Art. 35 D.lgs 33/2013;

vista la D.G.R. n. 1-6311 del 28 dicembre 2017 “*Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2019*”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046.

La Giunta regionale unanime, con voto espresso nei modi di legge

*delibera*

I) di approvare, ai sensi dell’articolo 21 del regolamento regionale 6 dicembre 20104, n. 15/R, l’Allegato “Indirizzi per la selezione dei progetti” alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della medesima, recante gli indirizzi ed i criteri, per l’anno 2018, per la selezione, mediante bando pubblico, di progetti da finanziare e finalizzati alla riqualificazione/rinaturazione della fascia perfluviale e perilacuale dei corpi idrici soggetti ad obiettivo ambientale come definiti nel PdG Po-2015;

II) di dare atto che il finanziamento dei progetti trova copertura, per la somma di euro 1.260.000,00, a valere su quota parte delle risorse iscritte con il ddl 286 del 22 dicembre 2017 relativo al “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020” nell’ambito della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del mare”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”; pertanto l’efficacia della DGR è condizionata dall’approvazione della legge regionale del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

III) di individuare quali beneficiari gli Enti locali (Comuni, Province e Città Metropolitana) e gli Enti gestori delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000, in quanto soggetti che condividono con la Regione le competenze in materia di recupero della qualità dei corpi idrici;

IV) di demandare alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Settore regionale Tutela delle acque, competente nell’attuazione del PTA, la gestione della procedura di selezione dei progetti ed assegnazione del finanziamento ai beneficiari attraverso l’approvazione e la pubblicazione di un bando che, sulla base delle indicazioni contenute nell’Allegato “Indirizzi per la selezione dei progetti” al presente provvedimento, specifichi le modalità di partecipazione e la tipologia di interventi ammissibili, applicando i criteri di valutazione degli stessi;

V) di istituire, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, un’apposita Commissione, che si esprima sull’ammissibilità a finanziamento dei progetti presentati e ne valuti le caratteristiche sulla base dei criteri predetti al fine di giungere alla stesura di una graduatoria dei beneficiari ammessi al finanziamento, demandando al Direttore della Direzione Ambiente la nomina dei relativi componenti e delle modalità di funzionamento, stabilendo che detta Commissione sia composta da un numero idoneo di tecnici esperti ed integrata da un componente senza diritto di voto appartenente alla Direzione stessa, in ottemperanza al Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018 (paragrafo 8.2.4) approvato dalla D.G.R. n. 1-4209 del 21 novembre 2016;

VI) di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo il dirigente del Settore Tutela delle acque e di stabilire che, ad integrazione dell’Allegato B della deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2014, n. 37-524, il termine per la conclusione del procedimento, ai sensi del comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 14/2014, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo amministrativo, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, è fissato in giorni 180 dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di finanziamento fissato nel relativo bando.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

(omissis)

Allegato

## **INDIRIZZI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI**

Il presente documento, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R in attuazione del Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731 del 13.03.2007) e del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (DPCM 27.10.2016), definisce, per l'anno 2018, gli interventi e le spese ammissibili al finanziamento, l'importo massimo del contributo regionale, i criteri da applicare nella valutazione dei progetti ed i relativi punteggi massimi, il punteggio minimo che il progetto deve conseguire per essere ammissibile al finanziamento, le modalità di erogazione delle somme finanziate e di svolgimento del procedimento amministrativo.

### **A) SOGGETTI BENEFICIARI**

Gli Enti locali (Comuni, Province e Città Metropolitana) e gli Enti gestori delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000, diversi dalla Regione Piemonte.

Sono esclusi gli Enti di governo di Ambito Territoriale Ottimale (EgATO) per il servizio idrico integrato.

### **B) INTERVENTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO**

Sono da intendersi coerenti con le finalità della rinaturazione/riqualificazione delle fasce perifluviali e perilacuali gli interventi che concorrono ad attuare le seguenti misure chiave (KTM) del PdG Po-2015:

- KTM 5 Miglioramento della continuità longitudinale (ad es. attraverso i passaggi per pesci, demolizione delle vecchie dighe ed opere trasversali);
- KTM 6 Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale;
- KTM 18 Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi delle specie esotiche invasive e malattie introdotte;
- KTM 23 Misure per la ritenzione naturale delle acque.

Tali interventi devono essere realizzati entro il territorio della Regione Piemonte

### **C) SPESE AMMISSIBILI**

Sono ammissibili soltanto le spese direttamente riferibili esclusivamente all'iniziativa progettuale per cui si richiede il contributo, sostenute direttamente dall'ente richiedente, cui deve essere intestata tutta la documentazione fiscale.

Sono ammesse a finanziamento, mediante bando pubblico, le spese di realizzazione degli interventi ammissibili di cui alla lettera B, sia "per lavori" che per "somme a disposizione".

Le "spese tecniche" possono essere finanziate nella misura massima del 10% dell'importo "somme per lavori". Le "somme per imprevisti" e le "spese per acquisizione disponibilità di aree" possono essere altresì finanziate nella misura massima del 5% dell'importo "somme per lavori". A tale riguardo, gli Enti richiedenti di cui alla lettera A esplicitano nel quadro economico di progetto a corredo della domanda sia le "somme per lavori" che le "somme a disposizione", indicando entro l'ammontare di queste ultime le "spese tecniche", nonché le eventuali "somme per imprevisti" e "spese per acquisizione disponibilità di aree".

Le spese, anche effettuate dopo la presentazione della domanda di finanziamento e prima dell'approvazione della stessa, sono sostenute ad esclusivo rischio del beneficiario.

È escluso l'utilizzo di economie di spesa ad assorbimento parziale o totale dell'eventuale cofinanziamento del progetto da parte del soggetto beneficiario.

#### **D) IMPORTO FINANZIABILE**

Il limite massimo finanziabile è fissato in euro 125.000,00, compresa IVA, per progetto e per beneficiario.

Nei casi in cui il progetto sia presentato in forma associata da più soggetti, ai sensi dell'articolo 15 della l. 241/1990, potrà essere assegnato un importo massimo di euro 85.000,00 compresa IVA per ciascun beneficiario associato, e comunque non oltre l'importo massimo complessivo di euro 850.000,00.

#### **E) NUMERO DI PROGETTI PRESENTABILI**

Ciascun proponente può presentare, indipendentemente dalla presentazione della domanda in forma singola o associata, fino a due domande di finanziamento per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera B, entro la data prevista dal bando.

#### **F) CRITERI DI SELEZIONE**

I progetti risultati ammissibili verranno classificati e inseriti in graduatoria in base ai punteggi risultanti in applicazione ai sottoelencati criteri di priorità, riportati in ordine decrescente di importanza:

- Grado di coerenza del Progetto di intervento con gli obiettivi di qualità e le misure di intervento riportate nel PTA e nel PdG Po – Massimo punti 40;
- Qualità, livello di efficacia ed approfondimento del progetto – Massimo punti 35;
- Grado di compartecipazione alle finalità del bando – Massimo punti 30;
- Grado di coerenza del Progetto di intervento con gli obiettivi di altri piani e programmi di valenza ambientale (multifunzionalità) – massimo punti 20;

Le suddette priorità saranno declinate nel bando attraverso la ponderazione di criteri puntuali, quali il fatto che gli interventi:

- I. trovino origine in atti già condivisi ed approvati relativi alla tutela delle acque o presenti nei processi di governance, quali i Contratti di fiume e di lago;
- II. interessino i corpi idrici in stato 'sufficiente', dove questa tipologia di interventi può più facilmente esplicitare i suoi effetti e la sua efficacia nel progresso verso l'obiettivo del buono stato;
- III. valichino i limiti amministrativi comunali e siano proposti dagli Enti in forma associata;
- IV. presentino un maggior livello di dettaglio progettuale, con maggiori possibilità di essere cantierati in tempi brevi in quanto in possesso degli atti di assenso necessari alla esecuzione delle opere, nonché in grado di assicurare durata e manutenibilità nel tempo;
- V. siano contraddistinti da adeguato grado di condivisione con la cittadinanza, valutando positivamente intese o accordi vincolanti, stipulati a sensi di legge con portatori di interesse, associazioni, con attori locali pubblici o privati, i quali abbiano rilevanza per l'attuazione degli interventi ed il loro mantenimento nel tempo;



VI. siano coerenti e trasversali agli obiettivi di più politiche ambientali e dimostrino aspetti multifunzionali e sinergici;

VII. siano accompagnati da un cofinanziamento del richiedente, purché con fondi già disponibili ivi inclusi quelli provenienti da altri programmi già in atto.

Il totale di punteggio massimo attribuibile è pari a 125 punti.

Per essere ammesso al finanziamento un progetto deve totalizzare un minimo di 25 punti.

## **G. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO ED ALTRI CONTENUTI DEL BANDO**

Le domande di contributo, unitamente al progetto elaborato, devono essere redatte a pena di inammissibilità nel rispetto delle modalità approvate dalla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Tutela delle acque contestualmente al bando.

Nel bando saranno ulteriormente specificati, tra l'altro:

- a) i termini e le modalità di presentazione delle domande;
- b) le cause di irricevibilità e inammissibilità delle domande;
- c) le tipologie di intervento ammissibili, in conformità con le categorie indicate alla lettera B;
- d) ulteriori *condizioni tecniche di ammissibilità* dei progetti di intervento, correlate alla praticabilità, fattibilità e sostenibilità dei medesimi;
- e) la documentazione amministrativa e tecnica da allegare, in formato digitale, alla domanda; gli atti progettuali dovranno essere presentati con un livello di dettaglio non inferiore al "progetto definitivo";
- f) le modalità di formazione e pubblicazione della graduatoria;
- g) le modalità di erogazione del contributo;
- h) la disciplina di eventuali varianti ai lavori finanziati;
- i) le cause di decadenza dal contributo;
- j) il regime dei controlli.

## **H) PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Il procedimento si conclude con la pubblicazione della graduatoria, previa approvazione con determinazione dirigenziale, dei beneficiari dei contributi entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Settore Tutela delle acque.

## **I) DISPOSIZIONI FINALI**

Il beneficiario è tenuto a dare adeguata pubblicità della notizia di finanziamento attribuito dalla Regione Piemonte, in relazione alle finalità del bando ed agli obiettivi di tutela dei corpi idrici.